

Disciplina fiscale

Lezione 6 - Le rimanenze

Art. 92 - Variazioni delle rimanenze

Le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.

A tal fine le rimanenze finali possono essere valutate:

- a costi specifici
- a norma dell' articolo 93 del Tuir: opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni seguenti.

- Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

- Negli esercizi successivi:
 - se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità costituiscono voci distinte per esercizi di formazione,
 - se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali:

- con il metodo della media ponderata
- del "primo entrato, primo uscito"
- con varianti del Lifo annuale a scatti,

le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

Il minor valore attribuito alle rimanenze secondo le suddette modalità vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione generale, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.